

## ***Violenza domestica e capacità genitoriale***

*Valeria Montaruli\**

*SOMMARIO: 1. La realtà dell'abuso e del maltrattamento verso l'infanzia: elementi descrittivi. - 2. I sintomi e le conseguenze dell'abuso. - 2.1. La tipologia degli abusi. -2.2. Gli indicatori dell'abuso sessuale. - 2.3. Le conseguenze dell'abuso sessuale. - 2.4. La valutazione della capacità genitoriale. -3. La risposta giudiziaria all'abuso. - 3.1. L'ascolto del minore nel processo penale. - 3.2. L'intervento civile a protezione del minore abusato. L'allontanamento del minore. -3.3. Il coordinamento tra autorità giudiziarie. La promozione di una nuova cultura dell'infanzia come risposta definitiva al problema degli abusi mascherati.*

### **1. La realtà dell'abuso e del maltrattamento verso l'infanzia: elementi descrittivi.**

La Commissione Scientifica "Monitoraggio del maltrattamento" del Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia (CISMAI), in collaborazione con il Garante nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza, nell'anno 2015 ha realizzato un'indagine nazionale sull'abuso e il maltrattamento nei confronti dell'infanzia. Considerando il totale dei minorenni in carico ai Servizi Sociali, risulta che la prevalenza media italiana dei bambini maltrattati rispetto a quelli presi in carico è pari a 199,5 bambini/ragazzi ogni mille, ovvero circa 1 bambino ogni 5 di quelli in stato di bisogno seguiti dai Servizi Sociali è vittima di maltrattamento, nelle seguenti percentuali:

- \* Trascuratezza materiale e/o affettiva 71,0%
- \* Violenza assistita 76,5%
- \* Maltrattamento psicologico 67,7%
- \* Patologia delle cure (discuria/ipercura) 53,1%
- \* Maltrattamento fisico 63,6%, Abuso sessuale 76%

Emerge, dunque, l'immagine di un bambino abbandonato a se stesso, non stimolato, non curato, isolato affettivamente e spettatore della conflittualità in famiglia che spesso arriva a coinvolgerlo.

Tali violenze, secondo questa ricerca, sono commesse, nella quasi totalità dei casi, in ambiente domestico (91%).

Definire il *contesto dell'abuso* significa, in primo luogo, comprendere il tipo di relazione esistente tra l'abusante e la vittima. Infatti, la violenza compiuta dall'estraneo è sicuramente diversa da quella messa in atto dal

padre incestuoso, così come è diversa quella compiuta dal vicino di casa o dal conoscente. Una particolare categoria di abusanti è quella delle cosiddette "persone autorizzate", cioè di coloro che, in virtù dell'attività che svolgono (infermiere, medico, ecc.), hanno l'opportunità di entrare in relazione con la vittima in maniera naturale.

Le violenze che il bambino subisce nell'ambito familiare sono, comunque, quelle più rilevanti perché la carenza di un sostegno o dell'affetto della famiglia è quella che più gravemente condiziona la regolare strutturazione della personalità e l'adeguato sviluppo del processo di socializzazione del bambino.

Per svolgere adeguatamente il proprio ruolo genitoriale, e così captare le esigenze del bambino, e per saper rispettare la sua sensibilità sono necessari nei genitori un'adeguata maturità personale ed un forte controllo di sé e delle proprie reazioni. Il che non è facile, specialmente in una società che tende ad infantilizzare anche gli adulti, che isola ed emargina la famiglia, che moltiplica le situazioni di fragilità familiare, che propone continuamente modelli diversi e spesso contrastanti di educazione.

## ***2. I sintomi e le conseguenze dell'abuso.***

### ***2. 1. La tipologia degli abusi.***

Negli abusi sessuali consumati in famiglia, vengono riconosciute modalità complesse di realizzazione, tanto da poterli distinguere in tre sottogruppi:

#### ***a. abusi sessuali manifesti:***

di solito sono tali gli abusi di tipo incestuoso, consumati nella maggior parte dei casi da figure maschili con figlie femmine, ma dovrebbero essere considerati tali anche altri rapporti simili, di cui si parla poco: tra padri e figli maschi; tra madri e figli maschi; tra fratelli e sorelle. Questi tipi di violenze sono, per i traumi e le conseguenze che lasciano sul minore, i più evidenti e sono quelli sui quali è possibile intervenire con fermezza; ma la difficoltà nel riconoscerli è proprio nel fatto che avvengono all'interno del nucleo di vita più vicino al bambino: la sua famiglia.

#### ***b. abusi sessuali mascherati:***

sono tali le pratiche genitali inconsuete, quali frequenti lavaggi del bambino, ispezioni ripetute e applicazioni di creme e preparati medicinali.

#### ***c. pseudo-abusi:***

a questo gruppo appartengono gli abusi dichiarati quando in realtà non sono stati concretamente consumati per:

- convinzione errata, a volte delirante, che il/la figlio/a (più frequentemente la figlia) sia stato/a abusato/a; dietro a tali convinzioni c'è

talvolta la proiezione sul/la figlio/a di esperienze di abuso subite nella propria infanzia dal genitore;

- consapevole accusa all'ipotetico autore di abuso sessuale finalizzato ad aggredirlo, screditarlo, perseguirlo giudizialmente. Queste accuse avvengono frequentemente da parte di madri o nonne contro i padri nel corso delle separazioni;

- dichiarazione inventata dal/dalla giovane, di solito adolescente, per sovvertire una situazione familiare insostenibile. Anche se l'abuso non si è realizzato, sono situazioni che vanno sempre prese in considerazione perché indicano che il minore ha sicuramente un disagio e che, pertanto, deve essere aiutato;

- l'abuso sessuale "assistito", quando cioè il/la bambino/a assiste all'abuso che un genitore agisce su un fratello o una sorella, o viene fatto assistere alle attività sessuali dei genitori.

d. *abusi sessuali extrafamiliari:*

sono forme di abuso frequentemente sommerse e che riemergono nei racconti dei pazienti, ormai adulti, poiché, quando l'abuso si era verificato, i sentimenti di vergogna, imbarazzo, pudore dei genitori avevano prevalso sull'opportunità non solo di denunciare il fatto all'autorità giudiziaria, ma anche di occuparsi della salute mentale del minore che aveva subito l'abuso.

Riguardo al  *Sesso* e all'  *età* delle vittime di abuso sessuale, dalla citata ricerca svolta dal CISMAI, risulta che si tratta soprattutto di soggetti di sesso femminile e di età media raramente al di sotto dei 4 – 5 anni. Inoltre, maschi e femmine non risultano subire una quantità diversa di azioni abusanti per quanto riguarda la violenza sessuale "tradizionale" (come gli atti di libidine e i rapporti sessuali penetrativi o nell'avvio alla prostituzione), mentre nelle violenze connesse alle attività organizzate di pedofilia i maschi sono coinvolti in misura quasi doppia rispetto alle femmine.

È stato poi rilevato che i bambini stranieri subiscono maggiormente le varie forme di violenza sessuale rispetto ai minori italiani. Le statistiche evidenziano, infatti, che i bambini extracomunitari sono, più spesso di quelli italiani, vittime di rapporti sessuali, indotti alla visione di pornografia ed avviati alla prostituzione. La causa, probabilmente, si può ricondurre alla loro stessa situazione di vita, caratterizzata da un quasi totale abbandono sia da parte delle istituzioni, sia da parte della famiglia (costretta a lottare per la sopravvivenza con un elevato numero di figli).

## **2.2. Gli indicatori dell'abuso sessuale.**

Per accertare l'effettivo verificarsi di un abuso sessuale è possibile utilizzare una serie di *criteri* o *indicatori*, i quali però non possono costituire un elenco completo e certo sul quale poter desumere con esattezza se l'abuso si è realizzato.

Gli indicatori variano in relazione alla fase di sviluppo del minore e si distinguono in:

1. *indicatori cognitivi*
2. *indicatori fisici;*
3. *indicatori comportamentali/emotivi.*

Tra gli *indicatori cognitivi* rientrano le conoscenze sessuali inadeguate per l'età, le modalità di rivelazione da parte del bambino dell'abuso sessuale, i dettagli dell'abuso e a volte si verifica una certa confusione nel ricordo dei fatti e nella sovrapposizione dei tempi. Per scoprire questi indicatori, le aree da indagare sono: il livello di coerenza delle dichiarazioni, l'elaborazione fantastica, la distinzione tra il vero e il falso, il giudizio morale e la chiarezza semantica.

Un ulteriore indicatore comportamentale di abuso sessuale è una spiccata erotizzazione della propria vita: infatti i bambini abusati tendono a diventare sessualmente aggressivi nei comportamenti e nei giochi.

Vero è che occorre tener conto che tali indicatori di abuso non possono essere utilizzati indiscriminatamente, poiché la presenza di uno o più di essi può essere determinata anche da altre cause; bisogna fare attenzione al rischio di vedere una correlazione illusoria tra causa supposta (abuso sessuale) e conseguenze (indicatori), dove questa non c'è. La stessa integrità dell'imene si presta a conclusioni equivocate, in quanto apparenti lacerazioni di essa possono in realtà corrispondere a particolarità morfologiche congenite.

Gli indicatori da soli non possono, dunque, essere considerati gli indici certi di un avvenuto abuso sessuale: sono necessarie ulteriori indagini sulla situazione.

## **2.3. Le conseguenze dell'abuso sessuale**

Si può affermare con certezza che un bambino che non comprende il significato delle azioni dell'adulto, non per questo non riporterà un danno: non è cioè la comprensione intellettuale di ciò che accade a dare la misura dell'effetto traumatico dell'abuso sessuale.

L'incesto, in tutte le sue manifestazioni, anche quelle più raffinate e sottili (che sono poi quelle che creano forme di dipendenza psicologica), quando

ha come referente un minore, è in modo assoluto una forma di violenza con effetti permanenti e irreversibili. L'abuso sessuale su un minore, dunque, viene sempre attuato dall'adulto, anche quando non c'è apparente uso di forza, sfruttando questa disparità di potere, autorità, dipendenza materiale ed affettiva del bambino, ed è poi ripetuto utilizzando lo stato di confusione, disperazione, paura e vergogna causati dall'abuso stesso.

Per parlare di "mancato consenso" non è inoltre necessario che il minore sia completamente all'oscuro del significato sessuale degli atti compiuti dall'adulto: infatti è la posizione di vantaggio di questo rispetto al minore e il clima di soggezione, confusione, ambiguità, colpevolizzazione creato dall'adulto ad impedire alla vittima una reazione efficace. Per i bambini piccoli inoltre il "bene" è obbedire all'adulto; per loro un'azione che non solo risponde al requisito dell'obbedienza, ma che viene anche premiata dall'adulto è "buona".

La "Dichiarazione di consenso in tema di abuso sessuale all'infanzia" ratificata dal CISMAI nel 1998 e modificata nel 2001 afferma che «l'intensità e la qualità degli esiti dannosi dell'abuso sessuale derivano dal bilancio tra le caratteristiche dell'evento (precocità, frequenza, durata, gravità degli atti sessuali) e gli interventi protettivi e riparativi esterni, che si attivano in relazione all'abuso». Inoltre «il danno è tanto maggiore quanto più il fenomeno resta nascosto, o non viene riconosciuto, e non venga attivata alcuna protezione nel contesto primario e in quello sociale.

#### ***2.4. La valutazione della capacità genitoriale.***

Quando la famiglia incontra una crisi, può reagire attivando risposte e risorse per far fronte alle varie difficoltà, ma se ciò non si verifica per una serie di motivi, la famiglia in crisi necessita di aiuti e riparazioni attraverso l'intervento delle istituzioni; al riguardo l'Istituzione giudiziaria mette in atto una serie di operazioni che prevedono, quando possibile, l'affiancamento della famiglia attraverso i Servizi preposti alla sua cura, prima di disporre l'allontanamento del minore dal suo nucleo di appartenenza. (allontanamento inevitabile in casi di estrema e drammatica necessità, abusi-maltrattamenti o comunque condizioni di vita che compromettono ampiamente la sicurezza ed il benessere dei minori: tossicodipendenza, devianza in genere, assenza di accudimento e di cure ecc.).

E' noto che, in tutti i casi di inadeguatezza parentale, l'A.G. può richiedere la valutazione delle competenze genitoriali, o percorsi di sostegno-rafforzamento ai Servizi preposti alla tutela dei minori, disponendo che i tecnici si esprimano attraverso una valutazione: *"in tutte*

*quelle vicende in cui l'esercizio delle funzioni genitoriali può compromettere l'equilibrio dei figli.*" (Lucariello S., 2008). Mentre, però, la valutazione sul piano cognitivo è, per molti versi, più semplice, perché più definiti i parametri di riferimento, in campo psicologico, invece, è difficile rifarsi ad uno schema definito, cioè alla rappresentazione di un buon genitore. I nodi aumentano anche perché è sempre molto complicato avvicinare questa area di per sé intoccabile e sacra: i genitori sono i genitori e mal tollerano interferenze, intrusioni e sguardi che possano alterare il loro statuto; l'area genitoriale, trincerata e protetta, si sente colpita al cuore se si tenta di varcarne la soglia, specie poi con operazioni di valutazione (Lucariello, *La valutazione della capacità genitoriale, relazione tenuta a Scandicci in data 21 febbraio 2019*).

D'altra parte, molti studi sui bambini, che hanno vissuto la recisione totale dei legami affettivi primari, evidenziano anche disturbi rispetto al senso d'identità: in quanto quei legami, anche se carenti e problematici costituivano il terreno del fondamento del sé. E' necessario allora porsi il problema, in caso di allontanamento, non solo di migliorare le condizioni esterne di vita del minore, ma di garantire l'accoglienza in un ambiente in cui contenere ed elaborare positivamente i cambiamenti della sua vita.

In quest'ambito, assai delicato è il ruolo dell'autorità giudiziaria minorile nella tutela del minore rispetto alla violenza intrafamiliare e la costruzione di un nuovo progetto di vita, che nei casi più gravi potrà comportare la dichiarazione di adottabilità e la recisione dei rapporti con la famiglia di origine, verso la prospettiva del cosiddetto affidamento a rischio giuridico e l'adozione.

### **3. La risposta giudiziaria all'abuso.**

#### **3.1 L'ascolto del minore nel processo penale.**

Con riferimento all'ambito degli *abusi in danno dei minori*, nel procedimento penale frammentarie sono le disposizioni che prevedono l'audizione del minore, al di là della generica previsione contenuta nell'art. 609 *decies* cod. pen. relativa all'assistenza del minore parte offesa da parte dei servizi competenti e dell'apodittica previsione relativa all'ascolto protetto del minore di cui all'art. 498 co. 4 ter cod.proc.pen.

Non può prescindersi, in ordine alle corrette modalità dell'ascolto del minore, dalla *Carta di Noto redatta nel 1996* ed aggiornata nel 2002 in ordine alle corrette modalità di ascolto del minore abusato, cui viene attribuito rilievo, ai fini della valutazione di attendibilità della parte lesa, anche dalla Cassazione, pur nella precisazione che "la valutazione



psicologica non può avere ad oggetto l'accertamento dei fatti per cui si procede, che spetta esclusivamente all'Autorità Giudiziaria". Nella nota sentenza della Cassazione relativa ai fatti di Rignano Flaminio si stabiliscono i seguenti principi<sup>1</sup>:

- necessità di avvalersi di professionisti specificamente formati, che devono utilizzare metodologie e criteri ritenuti affidabili dalla Comunità scientifica;
- utilizzare un *setting* adeguato, tale da garantire la serenità del minore e di procedere a videoregistrazione o quantomeno audio-registrazione; si specifica comunque che l'incidente probatorio è la sede privilegiata delle dichiarazioni del minore nel corso del procedimento;
- informare il minore dei suoi diritti e consentirgli di esprimere sue opinioni, esigenze e preoccupazioni;
- evitare domande o comportamenti che possano compromettere la spontaneità, la sincerità e la genuinità delle risposte.

La Carta di Noto è stata integrata dal Protocollo di Venezia del 23.9.07, che estende tali principi ai casi di abuso sessuale collettivo sui minori. Perplessità desta la previsione per cui, fatta eccezione la situazione di rilevante gravità psico – patologica dei minori, è consigliato l'avvio terapeutico solo dopo l'acquisizione della testimonianza in incidente probatorio.

### ***3.2. L'intervento civile a protezione del minore abusato. L'allontanamento del minore.***

Nei procedimenti civili in materia di abusi e di maltrattamenti intra – familiari ci sono notevoli profili di connessione con il procedimento penale a carico del genitore maltrattante ed abusante. In tali fattispecie, il giudice minorile di solito acquisisce le consulenze e perizie espletate in sede penale sull'attendibilità del minore. Non è infatti suo compito entrare nelle specifiche valutazioni di merito circa la fondatezza dell'impianto accusatorio, che sono di competenza di altra autorità giudiziaria. L'ambito operativo del giudice civile minorile è invece spostato sul versante della protezione del minore, che spesso viene allontanato dal contesto familiare malato ovvero rimane con l'altro genitore.

Può comunque ipotizzarsi un'attività di coordinamento tra Autorità giudiziaria ordinaria in sede penale e giudice minorile in senso civile, affinché la consulenza espletata in sede penale possa rispondere a quesiti di pertinenza del giudice minorile, salvo il diritto al contraddittorio in

---

<sup>1</sup> Cass. pen., sez. III, 9 ottobre 2007 n. 37147, caso Rignano Flaminio.

questa sede, con notevoli vantaggi in termini di economia processuale ed al fine di evitare la duplicazione di defatiganti ascolti del minore. Può inoltre essere utile disporre un'autonoma consulenza tecnica psicologica davanti al Tribunale per i minorenni, per analizzare le dinamiche relazionali all'interno del nucleo familiare.

In alcuni casi, qualora – come spesso accade – non si raggiunga la prova delle condotte di abuso in sede penale, con conseguente archiviazione del procedimento penale o pronuncia assolutoria, si pone il delicato problema dell'opportunità di ripristinare il rapporto tra il minore ed il genitore presunto abusante e di valutare il percorso terapeutico cui sottoporre il minore ed entrambe le figure genitoriali. Spesso, infatti, si registrano delle anomalie anche nel rapporto tra il minore e l'altro genitore, su cui occorre un intervento di tipo specialistico.

Nella vasta gamma, non tipizzabile, di provvedimenti che il tribunale per i minorenni può adottare a tutela del minore e contro il genitore, se il più radicale è la decadenza dalla responsabilità genitoriale, uno dei provvedimenti più incisivi – avente carattere cautelare e non decisorio - è costituito dall'allontanamento, anche qualora venga adottato in via provvisoria e temporanea.

Il termine allontanamento compare nell'art. 330 cpv. cod.civ. laddove si dice che a seguito della declaratoria della decadenza dalla responsabilità genitoriale, *“per gravi motivi il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta il figlio”*. Anche nell'art. 333 cod.civ., come modificato dall'art. 37 l. n. 149/01, si dice che *“il giudice può disporre l'allontanamento (del minore) dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”*.

Il provvedimento giudiziario di allontanamento si concreta nel divieto per il genitore di coabitare con il figlio, che viene collocato presso parenti, famiglie, comunità o istituti, in relazione alle caratteristiche ed esigenze del caso. L'allontanamento dalla residenza familiare non incide tuttavia di per sé sui diritti – doveri genitoriali, quale quello di rappresentanza nei diritti patrimoniali o dovere di mantenimento.

La trattazione della vicenda di presunti abusi inizia con una valutazione in camera di consiglio circa la necessità di procedere o meno a una diversa sistemazione del minore, eventualmente attraverso il suo allontanamento dal nucleo familiare (qualora sussistano condizioni di urgenza con provvedimento immediatamente esecutivo, se del caso senza la preventiva audizione degli esercenti la responsabilità genitoriale, ex artt. 336 ult. co.



cod.civ., 741 cod. proc. civ.). In presenza di una segnalazione di abuso la questione se allontanare o meno il minore costituisce un passaggio obbligato della valutazione del Tribunale.

Nel decidere la necessità dell'allontanamento si deve tener conto della possibilità, da verificare attraverso un confronto e un coordinamento con il pubblico ministero penale, che, anziché il minore, venga allontanato il genitore abusante, attraverso la sottoposizione a una misura cautelare di cui si ravvisi la sussistenza dei presupposti di legge (custodia in carcere, arresti domiciliari in altro luogo, divieto o obbligo di dimora).

E' di comune evidenza che la nozione di abusi e maltrattamenti in ambito minorile non coincide con quella penale, avendo il giudice minorile un raggio di azione assai più ampio, per esempio in tema di verifica dell'elemento psicologico del reato.

Il tema delle decisioni cautelari a protezione del minore si è notevolmente ampliato, offrendo importanti opportunità innovative (da tempo auspiccate), ma anche presentando ulteriori aspetti di complessità, a seguito dell'entrata in vigore di due recenti leggi.

Con la legge 28 marzo 2001 n. 149, finalizzata a una complessiva revisione della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, il legislatore è intervenuto anche su un diverso ambito normativo, quello della disciplina del diritto di famiglia contenuta nel codice civile ed in particolare nel titolo relativo alla responsabilità genitoriale. In tal senso sono stati modificati l'art. 330 cod.civ., relativo alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, e l'art.333 cod. civ. – vera e propria norma chiave sugli interventi di limitazione della responsabilità genitoriale da parte del Tribunale per i minorenni, in presenza di situazioni di pregiudizio – nel senso che appare ora possibile, tra le varie misure a contenuto non rigorosamente predeterminato e/o alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità, disporre altresì “l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”.

Inoltre, a seguito della legge 4 aprile 2001 n. 154 (“Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”), sono stati introdotti nuovi istituti, con la stessa finalità di non penalizzare ulteriormente la vittima di violenze fisiche o sessuali, optando, preferibilmente, per limitazioni della libertà personale dell'autore del fatto.

La nuova legge prevede novità rilevanti sul piano penale e civile.

In primo luogo viene introdotta una nuova misura cautelare: l'allontanamento dalla casa familiare, prevista dall'art. 282 bis cod. proc. pen., con il quale il giudice prescrive all'imputato l'allontanamento immediato dalla casa familiare, ed eventualmente anche il versamento

periodico di un assegno a favore delle persone conviventi, che per effetto della misura, rimarrebbero prive di mezzi, cui è stato aggiunto dal d.l. 11/2009 l'art. 282 - cod. proc. pen., che prevede l'imposizione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte lesa.

Inoltre la riforma stabilisce che il Tribunale civile ordinario possa adottare ordini di protezione contro gli abusi familiari, in base agli artt. 342 bis e ter ss. cod. civ.

Essi possono essere richiesti al Tribunale Civile Ordinario qualora la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale dell'altro coniuge o di un convivente (l'aggiunta solo se il fatto "*non costituisca reato procedibile di ufficio*" è stata soppressa, per cui può intervenire anche il giudice civile, oltre al giudice penale ed al tribunale per i minorenni). In giurisprudenza si incomincia a ritenere applicabile l'ordine di protezione alla tutela del minore, in via concorrente rispetto all'intervento del Tribunale per i minorenni<sup>2</sup>.

Quanto all'**effettività della tutela**, certamente le misure di carattere penale hanno efficacia maggiormente cogente, in quanto, in caso di inosservanza, possono scattare misure più gravi. Un'efficacia immediata, al fine di tamponare situazioni di rischio, assume anche l'ordine di protezione in sede civile. Esso può avere un contenuto particolare, facendo divieto di avvicinarsi a determinati luoghi frequentati dalla vittima, cosa che potrebbe fare anche il Tribunale per i minorenni attraverso il sistema delle prescrizioni.

Le misure emanate dal tribunale per i minorenni sono invero caratterizzate, per certi versi, da maggior ampiezza, per altri di portata più limitata. Infatti la legge 149/2001 non ha previsto né le misure accessorie del divieto di frequentazione e dell'intervento dei servizi o dei centri specializzati (ammissibili comunque sotto forma di prescrizioni), né le condanne al pagamento di somme periodiche; inoltre non ha dettato particolari cautele per l'esecuzione coattiva del decreto. Gli strumenti di cui agli artt. 330 – 333 cod.civ. realizzano meno efficacemente esigenze di tutela urgente, non essendo dotate di efficacia cogente. Peraltro non è stato previsto alcun termine massimo di durata, tenuto conto, condivisibilmente, che il principio cardine in questa materia è quello del pregiudizio e della verifica, continua nel tempo, del benessere del minore.

Sembra dunque che se la tutela penale e civile sono più efficaci nell'immediato a determinare la cessazione di situazioni di rischio,

---

<sup>2</sup> cfr. Trib. Reggio Emilia, decr. 10 maggio 2007.

l'intervento minorile, pur meno cogente, con la sua maggiore ampiezza e i peculiari strumenti di cui dispone (ausilio dei servizi sociali e consultoriali) si presta maggiormente ad un lavoro più profondo e radicale di ristrutturazione di situazioni familiari pregiudizievoli.

### ***3.3 Il coordinamento tra autorità giudiziarie. La promozione di una nuova cultura dell'infanzia come risposta definitiva al problema degli abusi mascherati.***

Fondamentale, al fine di un efficace intervento sulla complessa e interdisciplinare tematica della violenza domestica, è il coordinamento tra autorità giudiziarie interessate a vario titolo dal fenomeno, e in particolare, l'autorità giudiziaria penale sia requirente che giudicante, l'autorità giudiziaria minorile compreso il PM minorile che può esercitare tale ruolo di raccordo, salvaguardando l'esigenza di mantenere il segreto istruttorio e il giudice della separazione. Tanto è stato affermato nella risoluzione adottata dal CSM il 10 maggio 2018 sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti in materia di violenza di genere e domestica e nei numerosi protocolli adottati nei vari distretti.

A conclusione di questo studio sull'accertamento e l'intervento delle istituzioni italiane di fronte ai casi di minori presunte vittime di abusi sessuali emerge chiaramente come, nonostante vi sia stata una maggiore attenzione al "problema sommerso" dei maltrattamenti, delle violenze e negligenze nei confronti dell'infanzia, ancora vi siano varie problematiche da risolvere.

Occorre promuovere, nelle varie realtà territoriali italiane, un *coordinamento tra i vari professionisti* che operano di fronte ad un caso emerso, al fine di evitare inutili sovrapposizioni di attività e per prevenire disarticolazioni dell'intero processo d'intervento: è importante, dunque, progettare un modello operativo comune, su base nazionale (oggi presente solo in alcune realtà territoriali come protocollo regionale), che unifichi il lavoro degli operatori, anche in ambito giudiziario.

L'intervento penale, pur senza disconoscere l'importante funzione repressiva e preventiva, non costituisce una risposta esaustiva al problema. La violenza all'infanzia infatti non è un problema autonomo rispetto a quello più generale della violenza presente nella nostra società. Dunque, per poter combattere il primo fenomeno non si può prescindere dall'individuazione delle cause sociali, psicologiche e culturali dalle quali deriva l'aggressività umana.

È necessario costruire e diffondere una *"nuova cultura dell'infanzia"*, in cui il bambino venga considerato come "valore" da proteggere. Occorre

dunque promuovere il superamento di tutte le varie sub-culture esistenti nella nostra società, in quanto radicate su aspetti limitati della realtà globale del bambino; dovremmo riscoprire, invece, i bisogni della sua personalità nel suo complesso e quindi non solo riconoscere le sue reali esigenze, ma anche riconoscerlo come protagonista della sua esistenza. \*

*\*Relazione svolta da Valeria Montaruli, Presidente del Tribunale per i minorenni di Potenza, all'incontro di studio sulla violenza di genere organizzato dalla Formazione decentrata della SSM – Campobasso 29 marzo 2019*